Estratto dal Verbale n° 26-D della seduta del
Consiglio di Amministrazione dell'11 novembre 2019

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta dell'11 novembre 2019, in relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, approva all'unanimità la seguente:

DELIBERAZIONE N. 22/2019

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto lo statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Visto l'art. 687 del codice della navigazione ai sensi del quale l'ENAC agisce quale unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile;
- Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 448 ed, in particolare, l'art. 29, comma 1, lett. b);
- Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante: "*Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica*" e ss.mm.ii. ed in particolare, l'art. 5 e l'art. 7;
- Vista la proposta del Presidente del 26 giugno 2019, n. 75226/PRE, avente ad oggetto la costituzione di una società in-house nella forma di s.r.l., a socio unico, avente come oggetto sociale:
    - la gestione degli aeroporti di aviazione generale; l'eventuale partecipazione in società di gestione di aeroporti di aviazione commerciale;
    - l'attività di formazione nel campo dell'aviazione civile, anche con lo scopo di realizzare la diffusione della cultura aeronautica;
    - la partecipazione alle attività internazionali quali *twinning* e cooperazione con le altre autorità del trasporto aereo;
- Visto l'art. 693 del codice della navigazione di conferma dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1997, n. 250 che prevede l'assegnazione all'ENAC

di beni facenti parte del demanio aeronautico per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale;

- Visto il combinato disposto dell'art. 2 lettera o) e lettera q) del richiamato statuto che attribuisce all'Ente la facoltà di gestire il demanio aeroportuale civile assegnato ad uso gratuito, compresi gli aeroporti a preminente interesse turistico e sociale ovvero strategico-economico;
- Considerato che l'ENAC, in virtù delle competenze transitate dalla ex DGAC ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto istitutivo dell'Ente ed in attuazione delle soprarichiamate norme statutarie, ad oggi continua a gestire 20 aeroporti, di cui 19 di aviazione generale oltre allo scalo di Pantelleria, di aviazione commerciale, che risulta di interesse sociale essendo assegnatario di rotte gravate da oneri di servizio pubblico per l'attuazione della continuità territoriale;
- Rilevata l'impossibilità di affidare in concessione a soggetti terzi la gestione di siffatti aeroporti a causa della scarsa produttività dell'investimento, come evidenziato dagli esiti negativi delle procedure di affidamento espletate;
- Considerato che siffatti aeroporti svolgono un ruolo strategico nello sviluppo economico e sociale delle comunità territoriali e che, inoltre, rappresentano un efficace strumento di diffusione della cultura aeronautica, ricadendo, conseguentemente, nella definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. h) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 quali attività di produzione e fornitura di servizi di interesse generale;
- Considerato altresì che l'EASA, nell'ambito del procedimento di certificazione dell'aeroporto di Pantelleria, ha sollevato un *off site finding* per il conflitto di interessi esistente in capo all'ENAC quale gestore dell'aeroporto vigilato ed Autorità di vigilanza ai sensi del regolamento comunitario 139/2014;
- Tenuto conto che l'affidamento della gestione dell'aeroporto di Pantelleria alla società in-house supererebbe il rilevato conflitto di interessi garantendo l'indipendenza tra le summenzionate funzioni;
- Tenuto conto, altresì, che la gestione dello scalo di Pantelleria alla società in-house è stata ritenuta dall'EASA una soluzione idonea a superare il citato conflitto di interessi con effetti sul procedimento di certificazione dell'aeroporto, pendente da circa due anni;
- Visto l'art. 2 lett. v) dello statuto che attribuisce all'ENAC, tra le altre, le funzioni di riqualificazione professionale, attività peritale nonché di certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;
- Visto l'art. 2 lett. u) dello statuto che attribuisce all'Ente lo svolgimento di attività di ricerca, studio e promozione nel settore dell'aviazione civile;

- Considerato che l'ENAC, in virtù delle sopramenzionate norme statutarie, quale Autorità dell'aviazione civile italiana, cura la formazione e l'aggiornamento dei soggetti vigilati anche al fine di consentire il mantenimento delle certificazioni inizialmente ottenute nonché il migliore esercizio delle attestazioni aeronautiche possedute;
- Atteso che la summenzionata attività risulta connotata da finalità pubblicistiche, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del T.U, e che rileva ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo quale fornitura in autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o allo svolgimento delle sue funzioni;
- Visto l'art. 2 lett. g) dello statuto secondo il quale: *"l'Ente tiene rapporti con enti, società ed organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nel settore dell'aviazione civile"*;
- Visto l'art. 2 lett. x) dello statuto che conferisce all'Ente il potere di individuare e attivare le procedure necessarie all'acquisizione dei finanziamenti nazionali e/o dell'Unione Europea relativi al proprio settore d'attività, con particolare riferimento ai finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali aeroportuali;
- Visto l'art. 2 lett. z) che attribuisce all'Ente ogni altra attività nel settore dell'aviazione civile che non sia stata riservata per legge alla esclusiva competenza di altri soggetti;
- Atteso che l'ENAC partecipa, al pari delle Autorità dell'aviazione civile degli altri Stati europei con le quali concorre, ad attività di gemellaggi amministrativi finanziati dall'Unione Europea ex Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, cosiddetti *twinning,* per l'adeguamento amministrativo e normativo delle amministrazioni dell'aviazione civile di Paesi non UE al fine di promuovere e garantire l'uniformità del sistema dell'aviazione civile internazionale;
- Vista l'analisi economica come risultante dalla citata nota ENAC-PRE n. 75226 del 26 giugno 2019, volta a dimostrare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria che giustificano la scelta di costituire una società in-house a responsabilità limitata per lo svolgimento delle predette attività;
- Ritenuto che la società in-house consente un migliore perseguimento delle finalità istituzionali sopra riferite secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché l'ottimale impegno delle risorse pubbliche, stante la prevista produzione di profitti a far data dal 2023;
- All'esito del dibattito assembleare e della volontà di sottoporre a successiva deliberazione l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda società in-house,

DELIBERA

di istituire, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la società in-house a responsabilità limitata denominata "ENAC servizi s.r.l.", a socio unico, per lo svolgimento delle attività di seguito indicate in via generale e non esaustiva:

- gestione degli aeroporti di aviazione generale ed eventuale partecipazione in società di gestione di aviazione commerciale;
- formazione nel campo dell'aviazione civile, anche con lo scopo di realizzare la diffusione della cultura aeronautica;
- partecipazione alle attività internazionali quali *twinning* e cooperazione con le Autorità del trasporto aereo di Stati esteri.

La presente deliberazione viene trasmessa al Ministero vigilante, alla Corte dei Conti e inviata all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e all'ANAC ai sensi dell'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'odierna decisione è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 del decreto legislativo 2013 n. 33 e dell'art. 7 comma 4 del decreto legislativo 2016 n. 175.

Il Segretario
Avv. Giovanna Di Giandomenico

Il Presidente
Dott. Nicola Zaccheo